

<p>In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati: N. _____ del _____ di L. _____ N. _____ del _____ di L. _____ Il Ragioniere _____</p>	<p>COMUNE DI CALATABIANO Provincia di Catania</p> <p>DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE</p> <p>N. <u>29</u> del <u>10.04.2015</u></p>
---	--

Oggetto: Applicazione imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli ex esenti. Atto di protesta.

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci, del mese di aprile, ore 13,40 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 INTELISANO dr. GIUSEPPE	Sindaco	X	
2 MOSCHELLA dr. ing. ANTONINO	Vicesindaco	X	
3 LIMINA CARMELA MARIA	Assessore	X	
4 MESSINA ROSARIA FILIPPA	Assessore		X
5 MONASTRA AGATINA	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.: Maria Rosaria Filippa.

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

aggiunte /integrazioni:

modifiche/sostituzioni :

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.


N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 23 DEL 10/04/2015

Oggetto: Applicazione imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli ex esenti. Atto di protesta.

Proponente

Firma



PREMESSO CHE la circolare n. 9 del 14.06.1993, del Ministero delle Finanze ad oggetto: “*Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992 – Esenzione di cui all’art. 7, lettera h) – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984*”, pubblicata nella G.U. n. 141 del 18.06.1993 – S. O. n. 53, stabiliva, ai sensi dell’articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’esenzione dall’I.C.I. dei terreni agricoli situati sul territorio dei Comuni individuati nell’elenco allegato alla circolare medesima;

CHE questo Ente risultava compreso nell’elenco dei comuni allegato alla predetta circolare;

RICHIAMATO l’art. 1 – in rubrica – *Esenzione dall’IMU dei terreni montani e parzialmente montani*, del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, “*Misure urgenti in materia di esenzione IMU*”, pubblicato nella G.U. S. G. n. 19 del 24.01.2015, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 34, in S.O. n. 15, relativo alla G.U. 25/03/2015, n. 70, il quale stabilisce che:

1. *A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:*

a. Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

a-bis. Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b. ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

1-bis. A decorrere dall’anno 2015, dall’imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell’articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell’ipotesi in cui nell’allegato 0A, in corrispondenza dell’indicazione del comune, sia riportata l’annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2. L’esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014.

4. Per l’anno 2014, non è, comunque, dovuta l’IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e

forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014, nonché per gli anni successivi, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e in usucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina. Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'IMU. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A tal fine, per l'anno 2014, è autorizzato l'utilizzo della stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

5. I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.

5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento;

ATTESO CHE questo ente risulta tra i comuni classificati parzialmente montani (P), nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e, pertanto, tra i comuni per i quali, per l'anno 2015, non trova applicazione l'esenzione IMU sui terreni agricoli di cui alla norma anzi richiamata, salvo che per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;

RILEVATO CHE, per effetto dell'applicazione del citato Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, questo Ente subirà una decurtazione di € 96.176,26 del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015;

DATO ATTO CHE questo Ente, fortemente penalizzato in virtù dell'applicazione delle norme sopra richiamate, ritiene le stesse incostituzionali ed in contrasto con lo Statuto del contribuente, in quanto contro i principi di equità e di tassazione, con presupposti di "marginalità" basati sui fattori altimetrici senza considerazione per il contesto sociale ed economico di riferimento;

CONSIDERATO CHE il settore agricolo di questo Comune, prevalentemente caratterizzato dalla coltivazione di nespoli, uliveti ed agrumeti, registra da alcuni decenni una inarrestabile crisi, anche per la globalizzazione dei mercati;

DATO ATTO CHE l'applicazione dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli determinerebbe un altro significativo impoverimento economico di un settore, che come già evidenziato, versa in una condizione di grave sofferenza per la crisi dei mercati;

RILEVATO, PERTANTO, CHE un ulteriore inasprimento fiscale risulterebbe certamente ed inconfutabilmente inaccettabile e insostenibile per la cittadinanza con ovvie ricadute negative, dirette ed indirette sull'intera economia del territorio e soprattutto determinando l'abbandono dei terreni da parte dei proprietari;

RILEVATO, ALTRESÌ, CHE l'ANCI Nazionale ha assunto diverse iniziative di protesta nei confronti del governo, mentre diverse ANCI Regionali hanno proposto ricorsi amministrativi diretti alla revisione dei criteri e più complessivamente all'esecuzione dei terreni agricoli;

VALUTATO assolutamente iniquo riferirsi alla sola altimetria come strumento di selezione dei Comuni montani esenti da IMU, atteso che vi sono altri fattori, quali l'orografia, il deficit infrastrutturale, la densità di popolazione etc. fattori, riconosciuti anche a livello europeo;

RITENUTO opportuno avviare un percorso partecipato tra il Governo e le Istituzioni affinché sia concertato un metodo di individuazione delle zone montane e collinari esenti da IMU;

RITENUTO opportuno, ancorché necessario, dover esprimere forte dissenso nei confronti del Governo per l'istituzione dell'IMU sui terreni agricoli, la quale oltre a creare sfiducia nella pubblica Amministrazione, esponendola a continue contestazioni da parte dei cittadini, ha ovvie ricadute negative sul bilancio dell'Ente e quindi sulla erogazione dei servizi alla comunità;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTO il D. L.gs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;

VISTA la Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 44/1991;

VISTE le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

1. Di esprimere formale protesta nei confronti del Governo Nazionale per le limitazioni in ordine alla esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilita dal Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, "*misure urgenti in materia di esecuzione IMU*", pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 19 del 24.01.2015, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 34, in S.O. n. 15, relativo alla G.U. 25/03/2015, n. 70.

2. Di chiedere al Governo Nazionale:

a. Di attivare un tavolo di concertazione con gli enti locali e le associazioni di rappresentanza, ANCI etc., per confrontarsi sulle modalità di attuazione dell'art. 22 del D.L. n. 66/2014 e ss. mm. ed ii. in ordine alla esenzioni dell'I.M.U.;


b. Di riconoscere, tramite apposite leggi, l'attività agricola anche non professionale, nonché la gestione forestale attiva, come forma di tutela, protezione, difesa delle aree montane del Paese, a vantaggio dell'intero territorio italiano, secondo quanto sancito dalla Costituzione, in particolare all'articolo 44;

3. Di trasmettere con la massima sollecitudine, copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, al Ministero dell'Interno, al Presidente dell'ANCI nazionale, al Presidente dell'A.N.C.I. Sicilia, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

4. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della relativa procura, qualora l'A.N.C.I. Nazionale o Regionale dovesse ritenere opportuno intraprendere le vie legali avverso il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014 ed il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito dalla Legge 24 marzo 2015, n. 34.

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE



La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____
L'Addetto

Il presente atto è stato
pubblicato all'Albo, dal
_____ al _____, con il
n. _____ del Registro
pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal _____ al _____, e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) () ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio:

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria